

Regolamento
della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla politica regionale
 (del 20 aprile 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009 (in seguito: Legge),

decreta:

Competenze del Consiglio di Stato:

a) In generale

(art. 4 cpv. 1 Legge)

Art. 1 Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito: Dipartimento) è incaricato dell'esecuzione della legislazione federale e cantonale sulla politica regionale.

b) Grado di raggiungimento degli obiettivi

(art. 4 cpv. 2 lett. d Legge)

Art. 2 Il Consiglio di Stato valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella Convenzione di programma con il rapporto che il Cantone è tenuto a presentare annualmente alla Confederazione. Lo stesso rapporto è trasmesso al Gran Consiglio.

c) Zone a basso potenziale di sviluppo

(art. 4 cpv. 2 lett. f Legge)

Art. 3 ¹Le zone a basso potenziale di sviluppo corrispondono a parti del territorio di una regione funzionale definite in base ad analisi socio-economiche che comprovano l'esistenza, nel comprensorio, di una persistente dinamica socioeconomica negativa.

²Esse sono stabilite nella Convenzione di programma, d'intesa con i Comuni e l'Ente regionale per lo sviluppo interessati.

³Per le zone a basso potenziale di sviluppo è adottata una strategia specifica, volta a:

- a) coordinare le politiche settoriali per favorire almeno il mantenimento dello stato socioeconomico esistente;
- b) mettere in rete attività o beni isolati utili all'implementazione di catene di valore aggiunto o allo sviluppo di sinergie con i poli urbani.

d) Bandi di concorso

(art. 4 cpv. 2 lett. i Legge)

Art. 4 ¹Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti o di idee di progetto che permettano di raggiungere gli obiettivi della Convenzione di programma.

²Il bando di concorso indicherà in particolare gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione e di attribuzione degli aiuti.

Enti regionali per lo sviluppo:

Riconoscimento

(art. 6 cpv. 3 Legge)

Art. 5 ¹Gli Enti regionali per lo sviluppo (in seguito: ERS) inoltrano la domanda scritta di riconoscimento al Consiglio di Stato, allegando gli statuti vigenti e i nominativi dei membri designati negli organi direttivi.

²Sono riconosciuti gli ERS che rappresentano una parte significativa della regione funzionale comprendente almeno i rispettivi centri urbani (Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio-Chiasso). Le modifiche statutarie e i cambiamenti nella composizione degli organi direttivi sono da notificare al Consiglio di Stato nel termine di un mese dalla relativa decisione.

Agenzie regionali per lo sviluppo:

a) Compiti

(art. 7 lett. a, c, d Legge)

Art. 6 ¹Nell'esercizio della loro attività le Agenzie regionali per lo sviluppo (in seguito: Agenzie) devono in particolare:

- a) assicurare l'informazione sugli obiettivi generali della Convenzione di programma;
- b) garantire un costante flusso di informazioni tra gli attori del territorio e le piattaforme tematiche e viceversa;
- c) assicurare la partecipazione di un loro rappresentante ad almeno una delle piattaforme tematiche.

²L'ERS e i Comuni possono attribuire all'Agenzia altri compiti che esulano dal campo d'applicazione della legge, assicurandone il finanziamento.

b) Contratto di prestazione

(art. 12 Legge)

Art. 7 ¹Il contratto di prestazione definisce i compiti e gli obiettivi dell'Agenzia nell'applicazione della legge, l'entità e le modalità di finanziamento nonché i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

²La validità del contratto coincide con il periodo di validità della Convenzione di programma.

³Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività che deve essere consegnato al Consiglio di Stato entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

Gruppo strategico per la politica regionale:

a) Composizione

(art. 8 cpv. 1 Legge)

Art. 8 ¹Il Gruppo strategico è composto da al massimo 12 membri.

²Il Consiglio di Stato designa al massimo 8 membri, tra i quali: il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia e 3 esperti tematici.

³Ciascun ERS è rappresentato dal presidente.

⁴Il Gruppo strategico viene nominato dal Consiglio di Stato per il periodo di validità della Convenzione di programma.

⁵L'Ufficio per lo sviluppo economico (in seguito: Ufficio) assicura il segretariato.¹

Piattaforme tematiche

a) Identificazione

(art. 8 cpv. 2 lett. c Legge)

Art. 9 ¹Il Gruppo strategico identifica le piattaforme tematiche necessarie per raggiungere gli obiettivi della Convenzione di programma.

²Il Consiglio di Stato designa le piattaforme tematiche per il periodo di validità della Convenzione di programma.

b) Composizione, riconoscimento e funzionamento

(art. 9 Legge)

Art. 10 ¹Alle piattaforme tematiche partecipano esperti del campo di attività, un rappresentante delle Agenzie e funzionari dell'Ufficio e dei servizi cantonali interessati.²

²Gli esperti sono proposti dal Gruppo strategico, mentre il rappresentante delle Agenzie è proposto dagli ERS.

³Un membro della piattaforma assicura i compiti di coordinamento e di segretariato.

Commissione consultiva: composizione e funzionamento

(art. 10 cpv. 1 Legge)

Art. 11 ¹La commissione consultiva è composta da 8 membri: 4 rappresentanti del gruppo strategico e un rappresentante di ciascuna Agenzia.

²La commissione consultiva viene nominata dal Consiglio di Stato per il periodo di validità della Convenzione di programma.

³L'Ufficio assicura il segretariato.³

Progetti

(art. 11 Legge):

¹ Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

² Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

³ Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

a) Modalità di presentazione

Art. 12 ¹I progetti identificabili con una regione funzionale devono essere presentati per il tramite della rispettiva Agenzia.

²I progetti di valenza cantonale, interregionale, intercantonale e transfrontaliera devono venir presentati direttamente al Dipartimento, che garantisce l'informazione e la collaborazione con le Agenzie.

³I progetti presentati nell'ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d'attuazione definite con le regioni e province italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.

b) Idea di progetto

Art. 13 ¹Di regola il promotore sottopone un'idea di progetto.

²Su preavviso della piattaforma tematica l'Ufficio può stanziare un contributo a fondo perso per l'approfondimento di un'idea di progetto attraverso uno studio di fattibilità.⁴

c) Elaborazione progetto

(art. 7 cpv. 2 lett. b Legge)

Art. 14 ¹I promotori di progetto possono avvalersi dei servizi delle Agenzie per l'accompagnamento e il sostegno:

- a) nei contatti con i Comuni, l'Ufficio e la piattaforma tematica;⁵
- b) nell'elaborazione dello studio di fattibilità;
- c) nell'approfondimento dei diversi aspetti del progetto, compreso il piano degli affari;
- d) nella messa a punto del progetto definitivo;
- e) nell'allestimento del dossier da presentare all'Ufficio;⁶
- f) nella fase di realizzazione.

²Le Agenzie possono fatturare ai promotori le prestazioni di servizio fornite in relazione a progetti che esulano dal campo d'applicazione della legge.

d) Preavvisi

Art. 15⁷ ¹L'Agenzia trasmette i progetti identificabili con una regione funzionale all'Ufficio, con una proposta di aiuto finanziario.

²Ogni progetto viene valutato tenendo in considerazione i progetti già realizzati, in divenire o in fase di realizzazione.

³L'Ufficio raccoglie i preavvisi preliminari:

- a) delle piattaforme tematiche;
- b) di eventuali altri uffici cantonali.

⁴L'Ufficio verifica la concordanza con gli obiettivi della Convenzione di programma e la sostenibilità economica del progetto e formula una proposta di aiuto finanziario.

e) Commissione consultiva

(art. 10 cpv. 2 Legge)

Art. 16⁸ La commissione consultiva tiene conto dei preavvisi e delle proposte preliminari e si esprime entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione completa di progetto all'Ufficio.

f) Decisioni

Art. 17 Il riconoscimento degli aiuti finanziari previsti dalla legge è deciso dal Dipartimento fino ad un importo massimo di fr. 500'000.-- per singolo aiuto finanziario.

g) Inizio lavori

Art. 18 ¹La realizzazione del progetto non può iniziare prima della decisione di concessione dei sussidi.

²In casi particolari, il Consiglio di Stato può autorizzare l'inizio anticipato della realizzazione del progetto; restano impregiudicate la decisione di concessione dei sussidi e le decisioni di altre istanze chiamate a decidere in questioni di loro competenza.

⁴ Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

⁵ Lett. modificata dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

⁶ Lett. modificata dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

⁷ Art. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

⁸ Art. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

h) Controllo

Art. 19 I dati raccolti dall'Ufficio e necessari per la verifica dello sviluppo e dell'andamento economico dei progetti sono messi a disposizione delle Agenzie.⁹

I dati raccolti possono essere utilizzati dalle Agenzie anche per le analisi e le verifiche da sottoporre all'ERS.

Abrogazione

Art. 20 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le deleghe di competenze decisionali del Dipartimento delle finanze e dell'economia riferite al volume 11 della raccolta delle leggi, di cui all'allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994.

Entrata in vigore

Art. 21 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁰

Publicato nel BU **2010**, 155.

⁹ Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

¹⁰ Entrata in vigore: 23 aprile 2010 - BU 2010, 155.